

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Amministratore delegato di Leonardo Spa, Alessandro Profumo, sul piano industriale della società	132
--	-----

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	132
5-05674 Cenni: Sugli incentivi per la produzione di energia geotermica e sullo stato dell'iter del cosiddetto decreto Fer 2	132
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	138
5-05900 Zardini: Sulla metanizzazione dei comuni inseriti negli Atem in cui le gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale non sono ancora concluse	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	139

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Illumia Spa nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica	133
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 91 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	133
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc. XXII, n. 56 (<i>Esame e rinvio</i>)	134
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	137
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative presentate)</i>	141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (seguito esame – Rel. Mor). Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero	137
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Amministratore delegato di Leonardo Spa, Alessandro Profumo, sul piano industriale della società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene da remoto la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Martina NARDI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, allo svolgimento delle interrogazioni, quindi all'audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Illumia Spa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica e, infine, all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

5-05674 Cenni: Sugli incentivi per la produzione di energia geotermica e sullo stato dell'iter del cosiddetto decreto Fer 2.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, per-

ché di fatto ricalca quella ricevuta dalla sottosegretaria Alessandra Todde il 4 novembre 2020, in occasione di un'interrogazione a risposta immediata, nonché sembra ripetere quanto dichiarato dalla sottosegretaria con delega alla geotermia, Alessia Morani, nel corso di pubbliche manifestazioni tenute nel settembre 2020. Ricorda peraltro che nell'interrogazione in titolo sono stati comunque, e specificamente, segnalati i passaggi delle interlocuzioni intervenute con le istituzioni. Si chiede, quindi, cosa sia stato fatto nei mesi intercorsi tra settembre 2020 e luglio 2021 e stigmatizza l'inerzia a definire quanto necessario per rispondere alle esigenze dei settori produttivi e dei territori coinvolti che si aspettano certezze per i necessari investimenti e le possibili occasioni di sviluppo e che sono molto preoccupati per il ritardo accumulato.

5-05900 Zardini: Sulla metanizzazione dei comuni inseriti negli Atem in cui le gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale non sono ancora concluse.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego ZARDINI (PD), replicando, ringrazia per la risposta che, quanto meno, dimostra come sia importante che il Ministero della transizione ecologica assicuri di seguire con attenzione la problematica evidenziata nell'interrogazione in titolo. Osserva che i numeri attuali, riguardanti le gare d'ambito concluse, sono inadeguati mentre sarebbe necessario aiutare, quanto più possibile e per evitare di scoraggiare la crescita economica, gli enti locali a metanizzare aree che ne hanno bisogno, tra le quali evidenzia, in particolare, quelle montane o comunque quelle spesso soggette al fenomeno dello spopolamento che attualmente non sono messe in condizione di ricorrere a forme di energia più economiche e meno inquinanti. Conclude osservando che la tematica in oggetto, sulla quale certamente Governo e Parlamento

dovranno tornare in futuro, richiede anche un costante monitoraggio ma, soprattutto, l'adozione di misure concrete.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Illumia Spa nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 15.20.

Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nomina n. 91.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Diego BINELLI (LEGA), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame con il quale la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce, a pre-

sidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) a seguito delle dimissioni dell'attuale presidente, professor Federico Testa. Ricorda che la legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha novellato l'articolo 37 della legge n. 99 del 2009 istituendo la nuova Agenzia ENEA, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.

Per quanto riguarda il *curriculum* professionale, evidenzia che l'ingegnere Dialuce, nato a Roma l'8 aprile 1954, si è laureato nel 1978 con il massimo dei voti e dignità di stampa in Ingegneria Mineraria presso Università La Sapienza di Roma. Negli anni successivi, dopo aver lavorato per imprese private nel settore geotecnica e palificazioni, a seguito di concorso pubblico, nel 1980 è stato assunto in servizio come Ingegnere del Corpo delle miniere presso il Ministero industria, commercio, e artigianato, con responsabilità su sicurezza impianti di perforazione e produzione idrocarburi offshore, di istruttorie tecniche ed ambientali. Nel 1990 ha ottenuto la nomina a dirigente, sempre a seguito di concorso pubblico, nel ruolo tecnico del Ministero industria, commercio, e artigianato con incarico di direttore della Divisione V dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia del Ministero, con compiti di valutazioni e autorizzazioni tecniche in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Presso il ministero dello sviluppo economico, dal 1° febbraio 2009 al 7 febbraio 2019 ha ricoperto l'incarico di Direttore generale della Direzione generale Sicurezza Approvvigionamento e Infrastrutture Energetiche, quindi, dall'8 febbraio 2019 al 20 ottobre 2019, di Direttore generale della Direzione generale Mercato Elettrico, Rinnovabili, Efficienza Energetica e Nucleare e, infine, dal 21 ottobre 2019, di Direttore generale della Direzione generale Infrastrutture, Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari. Ricorda che con la recente riforma recata dal decreto-legge n. 22 del

2021 tale ultima Direzione generale è transitata nel neocostituito Ministero della transizione ecologica. Tra il 1989 e il 21 ottobre 2019 è stato componente, ovvero continua ad esserlo, in alcuni casi rivestendo un ruolo apicale, di numerosi organi tecnici e amministrativi sia nazionali che comunitari o internazionali.

Segnala inoltre che è docente presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione come titolare di due corsi quadrimestrali in materia di tecniche di perforazione e di giacimenti di idrocarburi, presso il Master di specializzazione in ricerca e coltivazione di idrocarburi (Università Roma 3) e i Master SAFE di specializzazione nel settore dell'energia (2000-2008) e Master MEMA dell'AIEE (2004-2007). Possiede una pluriennale competenza in materia di redazione di testi normativi nel settore energetico e minerario e ha partecipato all'organizzazione e alla gestione di due presidenze italiane del G7 energia e di una presidenza italiana UE per il settore energia.

Riccardo ZUCCONI (FDI) avverte che il suo gruppo intende esprimere la propria opinione sulla proposta di nomina all'esame solo all'esito dell'audizione del candidato. Osserva inoltre che il percorso professionale dell'ingegnere Gilberto Dialuce è limpido e ragguardevole ma, tuttavia, deve essere interpretato in relazione alle missioni proprie dell'ENEA valutando quindi la sua coerenza con queste ultime.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 15.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

Doc. XXII, n. 56.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame del Doc. XXII, n. 56, d'iniziativa del deputato Baldelli, relativo all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Espone, quindi, in sintesi i contenuti del provvedimento in esame osservando innanzitutto, come chiarito anche dalla relazione illustrativa della proposta, che la finalità principale della istituenda Commissione è quella di acquisire dati e informazioni che potranno costituire la base di futuri interventi legislativi o di indirizzo sul tema della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, tematica da ritenersi sempre più centrale perché costituisce parte integrante di una cittadinanza attiva nel rapporto con i servizi pubblici e perché produce importanti conseguenze per quanto concerne la tutela economica, la sicurezza e la salute della persona nel suo rapporto con il mercato. In particolare, si prevede che la Commissione indaghi sulle forme principali e più ricorrenti di pratiche vessatorie e di comportamenti scorretti in danno dei consumatori e degli utenti e verifichi l'efficacia degli strumenti di tutela e dell'attività svolta dai soggetti associativi operanti nel settore consumeristico di livello nazionale e locale. Si prevede, inoltre, che la Commissione effettui un monitoraggio ad ampio spettro sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, verificandone l'efficacia sia sotto il profilo della prevenzione che sul piano sanzionatorio. Infine, ulteriore obiettivo che si vuole perseguire tramite l'attività della Commissione, è una più ampia diffusione della conoscenza tra i consumatori e gli utenti degli istituti e delle norme esistenti per la loro tutela, al fine di diffondere una mag-

giore consapevolezza dei loro diritti e degli strumenti a loro disposizione per prevenire o per porre fine ad abusi ingiustificati.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta, che consta di sette articoli, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti e, al comma 2, ne definisce i compiti. In particolare, la Commissione ha il compito di: *a)* indagare sulle forme più ricorrenti di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alla presenza di clausole vessatorie nei contratti, all'utilizzo improprio dei dati personali da parte di piattaforme commerciali elettroniche, a truffe, a pubblicità ingannevoli, al riporzionamento e all'obsolescenza programmata e ad altri fenomeni assimilabili, nonché alla qualità dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (rispettivamente, trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; e poste, telecomunicazioni e informazione radiotelevisiva pubblica); *b)* monitorare lo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, verificandone, previa acquisizione di dati e informazioni utili, l'efficacia anche in relazione all'impianto sanzionatorio, al fine di individuare eventuali misure correttive, anche di carattere legislativo, e analizzare le principali iniziative e attività dei soggetti associativi operanti nel settore consumeristico di livello nazionale e locale, anche acquisendone le proposte operative.

Il comma 3 prevede che la Commissione presenti alla Camera dei deputati, annualmente o al termine dei propri lavori, una relazione sui risultati dell'attività di inchiesta, ferma restando la possibilità di presentare relazioni su singoli temi oggetto dell'inchiesta nel corso dello svolgimento dei propri lavori. L'articolo 7 prevede che la Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura.

Evidenzia che l'articolo 2 riguarda la composizione della Commissione. Al comma 1, stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito. Ai sensi del comma 2, il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione mentre il comma 3 prevede che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente della Commissione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato ovvero, in subordine, di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome; sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come deputato ovvero, in subordine, di età. Le stesse regole si applicano in caso di elezioni suppletive.

Segnala poi che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica, al comma 2, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Si stabilisce, al comma 3, che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. Ricorda che si tratta di delitti contro l'attività giudiziaria, come, tra gli altri, il rifiuto di uffici legalmente

dovuti (articolo 366), la falsa testimonianza (articolo 372), le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (articolo 374-*bis*), il depistaggio (articolo 375), l'intralcio alla giustizia (articolo 377). Si prevede poi, al comma 4, che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti; inoltre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 4, al comma 1, stabilisce che la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto. Ai sensi del comma 2 sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale, mentre l'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. Inoltre il comma 3 prevede che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari: ai sensi del comma 4 quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto (comma 5). Il comma 6 dispone poi che la Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta. La Commissione, ai sensi del comma 7, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Sottolinea che l'articolo 5, al comma 1, impone l'obbligo del segreto ai componenti

la Commissione, ai funzionari e al personale addetti, a ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7. Ai sensi del comma 2 la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Infine fa presente che l'articolo 6, al comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori, stabilendo inoltre che ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Sottolinea che viene specificato, al comma 2, che la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno essendo, altrimenti, le sedute pubbliche. Ricorda inoltre che ai sensi del comma 3, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (comma 4). Il comma 5 dispone che la Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività. Quanto alle spese per il funzionamento della Commissione fa presente che, ai sensi del comma 6, esse sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati con un limite annuo massimo pari a 50.000 euro.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

C. 1494 Benamati.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che entro il termine di scadenza previsto sono state presentate venticinque proposte emendative (*vedi allegato 3*) che devono ritenersi tutte ammissibili e ricorda, inoltre, che nella seduta del 30 giugno sono intervenuti in sede di discussione sul complesso delle proposte emendative presentate gli on. Soverini e Zardini.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul com-

plesso delle proposte emendative e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 luglio 2021.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (seguito esame – Rel. Mor).

Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

5-05674 Cenni: Sugli incentivi per la produzione di energia geotermica e sullo stato dell'iter del cosiddetto decreto Fer 2.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti si osserva che l'impegno del nostro Paese volto al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 ha trovato conferma ed espressione nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nella più recente Strategia di decarbonizzazione al 2050 (*Long Term Strategy, LTS*) pubblicata nel gennaio scorso.

La prima fase del percorso di decarbonizzazione, per il periodo 2021-2030, è stata tracciata nel PNIEC che ha individuato obiettivi di crescita delle fonti rinnovabili (30 per cento sui consumi finali), di miglioramento dell'efficienza energetica (-43 per cento rispetto allo Scenario tendenziale) e di riduzione delle emissioni di gas serra, declinate tra settori «ETS» e «non-ETS» (rispettivamente almeno -43 per cento e -33 per cento rispetto al dato del 2005).

La prossima approvazione in sede Europea dei nuovi *target* legati al *Green Deal* che impongono di passare dal 40 per cento al 55 per cento di riduzione delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990, vede avviato un aggiornamento del Piano stesso, considerate anche le ricadute degli investimenti – pubblici e privati – attivati con il PNRR e le riforme in esso contenute.

Nello specifico, anche in virtù della recente approvazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) e del prossimo recepimento della Direttiva RED II, si evidenzia sia l'obiettivo di indi-

viduare aree e superfici idonee alla realizzazione degli impianti FER, sia la necessità di completare il meccanismo di sostegno alle FER a tecnologie meno mature o con costi di esercizio elevati.

Il decreto FER 2, dunque, andrà a disciplinare il sostegno alle fonti e tecnologie non ancora pienamente mature o con costi elevati di esercizio, tra cui rientra sia la geotermia tradizionale a ridotte emissioni che la geotermia a emissioni nulle.

Il FER II rappresenta anche l'occasione per ampliare la durata temporale del sistema di aste del decreto FER1, tenendo conto delle più recenti misure di semplificazione introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021.

Al termine delle opportune valutazioni dell'Autorità politica, finalizzate ad assicurare la giusta coerenza tra il FER2, la RED II, le misure inserite nel PNRR e, più in generale, i nuovi obiettivi di decarbonizzazione, si passerà rapidamente a definire i residui temi di *policy* posti dal testo del decreto stesso e ad acquisire i pareri della Conferenza Unificata e di ARERA, in modo da procedere alla notifica del provvedimento alla Commissione Europea, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina UE in materia di Aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente.

Posso quindi assicurare che il Ministero da me rappresentato sta approfondendo ogni sforzo per la pronta definizione della situazione rappresentata.

ALLEGATO 2

5-05900 Zardini: Sulla metanizzazione dei comuni inseriti negli Atem in cui le gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale non sono ancora concluse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti si ritiene innanzitutto di precisare che la riforma del settore della distribuzione del gas naturale, avviata a partire dal 2000 con il decreto legislativo n. 164 del 2000 (Decreto Letta), ha inteso liberalizzare tale segmento della filiera gas, prevedendo che la concessione comunale del servizio venisse affidata tramite gara pubblica ad operatori del settore, per periodi non superiori a 12 anni.

Successivamente, con l'articolo 46-*bis* della legge n. 222 del 2007, il Legislatore ha previsto che tali gare fossero svolte in riferimento ad Ambiti Territoriali Minimi (cosiddetto ATEM) ossia in aggregazioni sovracomunali di dimensioni « ottimali » con riferimento a criteri di efficienza ed economicità del servizio.

Il Ministero dello sviluppo economico (cui è subentrato, nel corso del 2021, il Ministero della transizione ecologica) ha emanato la normativa di attuazione dell'articolo 46-*bis* richiamato, con tre decreti che hanno stabilito il numero degli Ambiti (177), i comuni facenti parti di ciascun Ambito, nonché i criteri sulla base dei quali deve essere svolta la gara d'Ambito (regolamento criteri).

Sono state, inoltre, poste le regole per la tutela occupazionale del personale coinvolto ed emanate delle Linee guida per assistere le stazioni appaltanti nella corretta valutazione economica degli *asset* coinvolti nel passaggio dell'affidamento ai nuovi operatori aggiudicatari della gara d'ambito.

Anche l'ARERA ha emanato diversi provvedimenti relativi agli aspetti regolatori, principalmente tariffari, delle future gare.

Per ciascuno dei 177 ATEM dovrà essere indetta una gara unica e, nel singolo ambito, le reti saranno gestite da un unico

operatore a cui verrà trasferita la proprietà degli impianti, previa corresponsione ai gestori uscenti del rispettivo valore di rimborso, da determinarsi ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 12 novembre 2011 n. 226, il quale ha fissato anche le modalità e i termini entro cui dare avvio ai procedimenti.

L'indizione delle gare d'ambito è stata posticipata più volte tramite provvedimenti normativi di proroga delle date limite fissate per la pubblicazione dei bandi di gara. L'ultima proroga è stata introdotta con il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 e 30 dicembre 2016, n. 244, quest'ultimo riguardante i comuni terremotati, individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Negli anni sono stati pubblicati alcuni bandi di gara dalle stazioni appaltanti, per lo più incompleti e/o difformi dagli schemi tipo emanati dal MiSE.

Dal 2016 al 2020 sono stati pubblicati vari bandi, ma sono andate a buon fine solo n. 4 gare d'ambito, riguardanti gli ATEM di Torino 2, di Belluno, di Aosta e di Napoli, non senza difficoltà e con la presenza di un complesso contenzioso amministrativo che ha interessato anche i provvedimenti emanati dal MiSE e le delibere dell'ARERA, rallentando negli anni ogni scelta regolatoria o amministrativa volta alla semplificazione delle procedure.

A ciò si aggiunge la problematica riguardante il valore di trasferimento della rete di proprietà dell'Ente locale determinato secondo i metodi RAB o VIR, che negli anni ha causato molti malumori soprattutto negli enti locali concedenti, rallentando ulteriormente il processo di apertura alla con-

correnza del mercato della distribuzione del gas.

È evidente che il processo di liberalizzazione del mercato dal gas non ha avuto, ad oggi, ancora gli esiti sperati, con un numero esiguo di gare di ambito concluse e con un contenzioso imponente che ha riguardato molte delle decisioni prese in tale ambito.

Al fine di sbloccare tale *impasse*, questo Ministero intende riprendere i lavori della Cabina di regia, che ha visto il coinvolgimento sia degli operatori di settore che dell'ANAC, di ARERA e dell'Autorità *Anti-trust*, così da individuare le soluzioni di semplificazione amministrativa e regolatoria necessarie per concludere il processo di liberalizzazione.

Inoltre, è allo studio una proposta emendativa che possa risolvere la problematica della valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti

locali, così da garantire un rilancio degli investimenti privati.

Per quanto riguarda l'espansione della rete di metanizzazione in comuni non raggiunti dal servizio, con la circolare emanata dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, oggi transitati nel Ministero della transizione ecologica, è stata data la possibilità di estendere la rete di metanizzazione dai comuni limitrofi, nelle more della conclusione delle gare d'ambito, rammentando altresì la vigenza della delibera del regolatore per la remunerazione degli investimenti. Da questo punto di vista resta fermo che solo un'analisi costi-benefici positiva può rendere l'investimento economicamente conveniente per l'operatore.

La realizzazione di gare-ponte è invece una procedura, al momento non consentita dalla disciplina in vigore, che richiederebbe un intervento di modifica normativa.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Governo, aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto disposto dai principi generali e dai criteri ispiratori contenuti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,.

2.1. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o uno stato di crisi, intendendosi per crisi uno stato di squilibrio economico e finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;.

2.6. Polidori.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 250 con la seguente: 800.

Conseguentemente, al medesimo numero 3) sostituire la parola: 800 con la seguente: 1.000.

2.7. Polidori.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 250 con la seguente: 200.

2.14. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero operare in uno dei settori di rilevanza strategica per l'economia nazionale, da individuare nello svolgimento delle attività imprenditoriali nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, ovvero in ulteriori settori rilevanti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze;.

2.5. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi, Soverini.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis) una rilevanza strategica per l'economia nazionale, da individuare nello svolgimento delle attività imprenditoriali nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, ovvero in ulteriori settori rilevanti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze;.

2.13. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) svolgimento di attività di interesse nazionale per l'economia, sul piano produttivo e occupazionale, nonché relativamente a settori di rilevanza strategica nei settori Difesa, Sicurezza nazionale, Energia, Trasporti, Comunicazioni, Digitalizzazione e Innovazione tecnologica;

2.15. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;

2.8. Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) stabilire i criteri di riferimento al fine di individuare le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, di cui alla precedente lettera *b)*, numero 4);

2.16. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dichiarare lo stato di insolvenza aggiungere le seguenti: o accerti lo stato di crisi.

* **2.9.** Polidori.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dichiarare lo stato di insolvenza aggiungere le seguenti: o accerti lo stato di crisi.

* **2.24.** Galli, Cavandoli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: l'albo dei commissari straordinari fino

alla fine della lettera con le seguenti: un elenco in cui annotare, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, gli incarichi conferiti ai commissari straordinari;

2.25. Polidori.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: prevedere tra i requisiti per l'iscrizione all'albo aggiungere le seguenti: l'essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con esperienza almeno quinquennale in gestione crisi di impresa, ovvero.

2.17. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) annotare, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, gli incarichi conferiti ai commissari straordinari;

2.10. Polidori.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di eccezionale complessità aggiungere le seguenti: e dimensione dello stato patrimoniale.

2.3. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

2.18. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: previa acquisizione del parere favorevole del con le seguenti: sentito il.

Conseguentemente, alla medesima lettera l) sostituire le parole da: ovvero, ove lo

ritenga *fino a*: amministrazione straordinaria con le seguenti: come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza;

2.26. Polidori.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: , per le società quotate in mercati regolamentati,

Conseguentemente, alla medesima lettera m):

sostituire le parole: nonché per le imprese con le seguenti: nonché per le società quotate in mercati regolamenti e le imprese;

sostituire le parole: possa direttamente disporre con le seguenti: possa conferire a un professionista iscritto nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f) l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di disporre.

2.12. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: possa direttamente disporre, in via provvisoria l'ammissione con le seguenti: a fronte di ragioni d'urgenza e sulla base di una relazione tecnica attestante le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, possa disporre l'immediata ammissione.

2.19. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , determinando requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei componenti.

2.11. Polidori.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza aggiungere le seguenti: e i creditori.

2.20. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: trovino applicazione aggiungere le seguenti: il principio dell'economicità della procedura di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,.

2.4. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

t) prevedere che non siano soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 700.000 euro o ricavi lordi non superiori a 500.000 euro annui, nonché avere un ammontare di debiti non superiore a un milione di euro;

u) prevedere, per il quinquennio 2021-2026, che il credito relativo all'IVA certo, liquido ed esigibile possa essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di procedura concorsuale o esecutiva, ovvero nelle more di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di rientro.

2.21. Bitonci, Centemero, Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

t) prevedere che le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree

terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non siano soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati; prevedere, altresì, che le risorse e i contributi di cui al primo periodo non siano da ricomprendersi nel fallimento e siano comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano

sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.

2.23. Patassini, Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

t) prevedere che le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non siano revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; prevedere che il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; prevedere, altresì, che il pagamento possa essere eseguito nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

2.22. Centemero, Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.